

Regolamento sulle incompatibilità per l'elezione o la nomina negli organi direttivi ed esecutivi di Legacoop Piemonte

Art. 1 Incompatibilità di natura politica e istituzionale

L'elezione negli organi direttivi ed esecutivi di Legacoop Piemonte, l'attribuzione di funzioni di indirizzo interno, specificazione ed esecuzione delle decisioni, nonché di rappresentanza esterna (escluso quella esercitata da un eventuale Presidente Onorario) sono incompatibili con incarichi esecutivi, di rappresentanza e di fondamentale importanza nel processo di formazione delle decisioni negli organi delle forze politiche e delle istituzioni locali, regionali, nazionali ed europei, e conseguentemente con:

- l'appartenenza a segreterie nazionali, regionali, provinciali e comunali (per i Comuni con più di 15mila abitanti) dei partiti e dei movimenti politici;
- l'elezione alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo;
- la carica di Presidente, Vicepresidente, Assessore, Consigliere Regionale, Presidente del Consiglio Regionale;
- la carica di Presidente, Vicepresidente, Presidente del Consiglio provinciale, Assessore e Presidente di commissione della Provincia e degli analoghi organi di governo delle città metropolitane;
- la carica di Presidente, di Sindaco, di Vicesindaco, di Assessore e di Presidente di commissione nei Comuni con più di 15mila abitanti e i ruoli analoghi nelle Municipalità circoscrizionali;
- la carica di Segretario Amministrativo o di tesoriere dei partiti e dei movimenti politici;
- la carica di Presidente, Vicepresidente, Assessore e di Presidente di Commissione delle Comunità montane.

È altresì incompatibile la carica di Consigliere di Provincia o di Comune capoluogo con l'appartenenza agli organi o con l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1) quando coincidenti nella medesima provincia ovvero il comune capoluogo insista in questa.

Art. 2 Incompatibilità con altre organizzazioni di rappresentanza

Sono inoltre incompatibili, in via di principio, l'appartenenza a organi o l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1) con l'appartenenza a organi esecutivi di altre organizzazioni di rappresentanza di imprese a livello nazionale, regionale e provinciale.

Eventuali deroghe, tempestivamente richieste dall'interessato, possono essere autorizzate, con i quorum previsti per le deliberazioni ordinarie e con idonea motivazione, da parte dell'organo collegiale a cui questi appartiene.

Art. 3 Obbligo di dichiarazione di appartenenza ad associazioni

I candidati a cariche o incarichi direttivi ed esecutivi di Legacoop e delle sue articolazioni territoriali e settoriali sono tenuti a dichiarare l'appartenenza ad associazioni o organizzazioni che richiedano per l'adesione un giuramento o una promessa solenne.

Art. 4 Obbligo di dichiarazione di incarichi diversi

La presenza o l'assunzione di incarichi durante il mandato, di qualsiasi genere, in enti, associazioni e società diversi da quelli specificamente indicati nel presente Regolamento da parte dei componenti organi direttivi e esecutivi di Legacoop Piemonte va altresì comunicata al Comitato dei Garanti di Legacoop Piemonte con un'adeguata informazione circa il loro oggetto sociale, la composizione sociale e degli organi, specificando se si tratta di incarichi strumentali e correlati all'attività dell'ente o della struttura di appartenenza, ovvero di diversa natura. La totale o parziale omissione dell'obbligo sancito dal presente comma sarà comunicata da parte del Comitato dei Garanti agli organi che vedano la presenza del soggetto non adempiente, unitamente al sollecito rivolto agli interessati a provvedere entro 15 giorni.

Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dei Garanti propone agli organi di cui sopra la pronuncia di decadenza.

Art. 5 Termini

L'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 1 e 2 e, quando sussistenti, i provvedimenti che si intendono adottare per rimuoverle nei successivi 60 giorni, debbono essere dichiarati all'atto dell'accettazione della nomina, pena decadenza. Ugualmente all'atto dell'accettazione della nomina sono rilasciate le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 6 Decadenza

Salvo quanto previsto dal precedente art. 4 circa l'inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, l'omissione delle dichiarazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente Regolamento sono causa di decadenza dall'organo con semplice presa d'atto del Comitato Garanti che ne dà comunicazione agli organi direttivi e esecutivi competenti.

Art. 7 Poteri di surroga

Nelle materie del presente Regolamento, il Comitato Garanti Nazionale ha poteri di sindacato nei confronti dei Comitati Garanti territoriali nonché potestà di surroga, rispetto all'esercizio delle relative incombenze, quando queste non siano state esercitate nei termini regolamentari.

Art. 8 Sopravvenienza di incompatibilità, comunicazione e rimozione; sopravvenienza di appartenenza ad associazioni e assunzione di incarichi diversi, comunicazione

Gli interessati, componenti degli organi direttivi ed esecutivi di Legacoop Piemonte che vengano a trovarsi, successivamente alla loro elezione, in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 1, sono tenuti a comunicare senza indugio tale condizione e a rimuoverla entro un termine massimo di 60 giorni dal momento in cui tale incompatibilità si è verificata.

Analoga comunicazione è a carico degli interessati di cui all'art. 2, quando sopravvenga l'adesione a una Associazione ivi definita.

I membri degli organi che non provvedano a rimuovere tale situazione di incompatibilità o che non provvedano ad autocertificare la propria posizione sono dichiarati automaticamente decaduti con mera presa d'atto del Comitato dei Garanti.

L'insorgenza, successivamente alla nomina, delle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 deve essere comunicata al Comitato dei Garanti entro 30 giorni.

Art. 9 Accesso alle informazioni

Il Comitato dei Garanti di Legacoop Piemonte, e il Comitato Garanti Nazionale anche in ipotesi di surroga, garantiscono la facoltà di accesso alle informazioni oggetto del presente Regolamento ai componenti degli organi direttivi o esecutivi competenti e agli enti associati che ne facciano formale richiesta perché direttamente interessati.

Gli organi di Legacoop Piemonte, i suoi funzionari e le Associazioni settoriali sono tenuti a fornire al Comitato dei Garanti le informazioni da questo richieste per l'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 10 Norme transitorie e finali

a) L'organismo più ristretto (Presidenza) eletto dall'organismo più ampio eletto dal Congresso (Direzione) provvederà con propria delibera ad aggiornare il presente regolamento limitatamente alla denominazione degli organismi statutariamente previsti, qualora tale denominazione risulti variata in seguito all'adozione di un nuovo Statuto formulato dal Congresso.

b) Il presente regolamento entra in vigore con l'insediamento del primo Congresso successivo alla data della sua approvazione.

Approvato dal Consiglio Direttivo (dal 26/02/2011 denominato "Direzione") di Legacoop Piemonte del 14/04/2010

Aggiornato nella sola denominazione dell'organismo come sopra, ai sensi dell'art. 10,a), con delibera della Presidenza del 28/03/2011